



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 2058 del 31 MAG. 2022

OGGETTO: "Servizio di conferimento rifiuti sopravaglio (CER 19.12.12) provenienti dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa presso l'impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT)" – Ditta OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme per servizi resi nei mesi di Marzo 2022 - CIG: "9097685F26"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con D.D.S. n. 377/SRB del 18.12.2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. un impianto mobile costituito da Trituratore per le operazioni D14 E R4;
- con D.D.G. n. 203 del 22.04.2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi ubicata in C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 07 giugno 2018 relativa al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in Sicilia, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che, fra l'altro, autorizzava, temporaneamente, l'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa, reiterando parzialmente le Ordinanze n° 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e n° 3/Rif. del 08 marzo 2018;

Considerato che:

- con nota prot. n. 1670 del 18.06.2018 la SRR ATO 7 Ragusa comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il completamento delle opere di ricollocazione dell'impianto in area esterna alla vasca della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, completi dei correlati presidi ambientali in aderenza al crono programma;
- in data 12 e 16 luglio 2018 la società Sicula Trasporti srl. gestore dell'impianto di discarica sito in Catania Lentini comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente una situazione di sovraccarico dei quantitativi di rifiuti conferiti presso il proprio impianto determinando gravi problematiche nella gestione dell'impianto di trattamento meccanico. chiedendo, pertanto, una riduzione degli stessi;

Tenuto conto delle criticità tecniche-gestionali derivanti dall'elevato flusso di rifiuti conferito presso l'impianto della Società Sicula Trasporti srl. il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha ritenuto opportuno individuare nella discarica Cava dei Modicani il sito dove poter fare conferire, anche nel rispetto del principio di prossimità, i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei Comuni della Provincia Regionale di Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria (che conferivano fino ad allora presso l'impianto della Sicula Trasporti srl)

Visto il D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a parziale modifica del decreto D.D.S. n° 1290 del 29.09.17, ha autorizzato il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire, con decorrenza 20 luglio 2018 e sino a nuova e diversa disposizione, i rifiuti

solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, in gestione commissariale, nel rispetto dei limiti quantitativi imposti come da allegato A, parte integrale e sostanziale del suddetto D.D.G. n. 798 del 18.07.2018:

Dato atto che:

- a seguito dell'Ordinanza n° 7/Rif del 03.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, il Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, ha garantito la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni afferenti la SRR "ATO 7 Ragusa" e, in particolare, la conduzione dell'impianto TMB in esercizio presso la discarica dell'ATO in liquidazione, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2 bis della L.R. n° 9/2010;
- con le diverse ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, ha consentito la temporanea gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Cava dei Modicani, nelle more di acquisire il provvedimento autorizzativo regionale ordinario conclusivo per la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e consolidare il passaggio dell'impianto dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa;
- in data 19 gennaio 2021 l'ordinanza contingibile ed urgente n° 07/2020 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha cessato i propri effetti e con essa sono cessati anche la gestione commissariale e il servizio di trattamento meccanico dei rifiuti relativo all'impianto realizzato dalla gestione commissariale all'interno del sito della discarica di Cava dei Modicani di proprietà dell'ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione;

Atteso che per il detto impianto TMB di Cava dei Modicani sono stati emessi i provvedimenti A.I.A., giusto D.D.G. n° 26/27.01.2021, e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, rilasciati in favore della SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A., dal competente Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

Dato atto che:

- in virtù dei suddetti provvedimenti è stata avviata la gestione in via ordinaria dell'impianto di TMB di Cava dei Modicani con titolarità in capo alla SRR ATO 7 Ragusa, ponendo fine alla lunga fase di gestione straordinaria autorizzata sin dal 2013 con ordinanze con tingibili ed urgenti prima del Presidente della Regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- per avviare la gestione ordinaria del detto impianto di TMB di Cava dei Modicani, la SRR ATO 7 Ragusa ha espletato apposita gara per l'individuazione del soggetto gestore dell'impianto per la durata di mese sei (prorogabili di ulteriori mesi sei) nelle more della piena operatività della società in house "IBLEA GESTIONI srl";
- con nota prot. n° 608/U del 04.02.2021 la SRR ha comunicato l'attivazione dell'impianto di TMB di Cava dei Modicani dal 04.02.2021 e la consegna del servizio, sotto le riserve di Legge al nuovo Gestore "IBLUE S.C.A.R.L. – Società Consortile a responsabilità limitata" con sede a Lamezia Terme (Catanzaro), costituita tra le Società Ecosistem srl e E Waste srl, aggiudicatarie in Consorzio in via definitiva giusta Determina Dirigenziale SRR ATO 7 Ragusa n° 03 del 07.01.2021;
- in data 12.04.2021, tra la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e la Società "IBLUE S.C.A.R.L. – è stato sottoscritto il Contratto di appalto per la gestione dell'impianto TMB di che trattasi e i servizi di movimentazione, caricamento e trasporto del sopravaglio - CER 19 12 12 e di movimentazione, caricamento, trasporto e smaltimento del sottovaglio - CER 19 05 01, presso impianti di discarica all'uopo autorizzati e dell'attività di Gestione post-operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani di Ragusa;
- con determina dirigenziale della SRR ATO 7 Ragusa n. 165 del 29.07.2021, il suddetto contratto del 12.04.2021 è stato esteso per ulteriori mesi sei a decorrere dal 04.08.2021 con nuova scadenza al 04.02.2022;
- la SRR ATO 7 Ragusa ha avviato la nuova gara con procedura aperta per l'individuazione del nuovo gestore dell'impianto di trattamento meccanico – biologico (TMB) di Cava dei Modicani a Ragusa, compreso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dopo trattamento, lavori di adeguamento/manutenzione e attività di gestione post-operativa della discarica e che nelle more, fino al nuovo affidamento, è stato prorogato alla detta

Ditta "IBLUE S.C.A.R.L.", gista determinazione del Dirigente della SRR ATO 7 Ragusa n° 23 del 04.02.2022 il servizio di gestione del sito in questione per ulteriori sei mesi, con nuova scadenza al 04.08.2022, al fine di assicurare la continuità della fruizione della struttura e non interrompere un servizio essenziale e indispensabile;

Visto il D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 rilasciato alla SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A. (P.IVA 01544690884) dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. avente ad oggetto "Annullamento D.D.G. n. 26/2021 e riproposizione. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa "da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani situ in c.da Cava Dei Modicani - Ragusa";

Considerato che i rifiuti conferiti presso il TMB, nella quantità stabilita dal predetto D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, devono essere sottoposti ai necessari processi di biostabilizzazione e di trattamento per essere poi trasferiti presso altri impianti all'uopo autorizzati;

Dato atto che:

- per il conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12) prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati effettuato presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani è stato individuato l'impianto della Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT), con la quale il Comune ha stipulato apposito contratto;
- in caso di mancato funzionamento di tale impianto sarà la SRR ATO 7 Ragusa ad individuare altri impianti idonei in sostituzione e i relativi oneri saranno comunicati all'Ente dalla SRR stessa;

Considerato che:

- con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n° 51477 del 04.12.18, l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta "OIKOS S.p.A.", è stato autorizzato all'attività di abbancamento dei sovralli prodotti dal trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei r.s.u. indifferenziati conferiti dai Comuni presso il TMB di Cava dei Modicani;
- con nota prot. n 417 (CG 147) del 04/12/2019 il Commissario Straordinario della SRR ha comunicato gli esiti conseguenti alle attività poste in essere rispetto a quanto definito in sede di riunione del 21/01/2019 con i comuni appartenenti al territorio di competenza della SRR ATO 7 Ragusa (verbale di cui alla nota prot. n 413 (CG 144) del 02/01/2019);
- in virtù dei predetti provvedimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, P.A.U.R. giusto D.A n° 018/GAB del 28.01.2021 e D.d.G. n° 76 del 10.02.2021, la gestione del predetto impianto di Cava dei Modicani è stata trasferita dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa;

Dato atto che la contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio della SRR ATO 7 Ragusa - presso l'impianto della ditta "OIKOS S.p.A." connessi al rifiuto "tal quale" conferito dal Comune presso il TMB di Ragusa, sarà regolata sulla base dei report mensili emessi dalla SRR ATO 7 RAGUSA, mentre la corrispondente fatturazione dei sovralli dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta "OIKOS S.p.A." nei confronti dell'Ente;

Dato atto che con contratto di servizio sottoscritto dal Comune di Modica - dalla Società OIKOS S.p.A. - dalla SRR ATO 7 Ragusa vengono disciplinate le condizioni operative ed economiche, da cui si evince che:

- la Società "OIKOS S.p.A." è stata autorizzata alla gestione della detta discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. n° 981 del 09.08.2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti, a rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221 del 2009;

- così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, come da tariffa approvata con D.D.G. n° 1396/19, il gestore emetterà fatture, applicando la tariffa di € 60,91/t, salvo conguaglio e fatti salvi gli adeguamenti normativi, oltre al Tributo Speciale per € 6,24/t, come per Legge, e oltre agli oneri di mitigazione ambientale (royalties) per € 4,32/t e, ancora, oltre IVA come per Legge;

- in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti:

- il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di tritovagliatura, è la società SRR ATO 7 RAGUSA, la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

Viste:

- la nota e il prospetto riepilogativo, prot. n. 1348/U del 05.04.2022, trasmesso dalla SRR ATO 7 Ragusa, relativo al mese di Marzo 2022 e riportante le quantità di sopravaglio conferite nel detto mese di Marzo 2022 presso l'impianto di destinazione della detta Ditta "Oikos S.p.A" per ogni singolo Comune;
- le fatture elettroniche n° 448/04 del 31.03.2022 dell'importo di € 35.109,53 di cui € 31.917,75 per servizio ed € 3.191,78 per IVA 10% e n° 449/04 del 31.03.2022 dell'importo di € 2.258,72 di cui € 2.053,38 per servizio ed € 205,34 per IVA 10% per un importo totale di € 37.368,25 di cui € 33.971,14 per servizio ed € 3.397,11 per IVA al 10% emesse dalla Ditta "OIKOS S.p.A." per servizio di conferimento del mese di Marzo 2022, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A.", della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani;

Dato atto che la superiore somma di € 37.368,25 trova copertura finanziaria nella determinazione n° 1207 del 29.03.2022, al Capitolo 5810/99 – imp. n° 713/2022 del Bilancio 2022 in corso di formazione (Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT) nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 11.03.2022 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INAIL_31988043 con scadenza validità del 09.07.2022;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Atteso che questo Ente Settore ha richiesto e ha ottenuto dall'ANAC il seguente "CIG: 9097685F26", (Codice Identificativo della Gara) obbligatorio come previsto dalla Legge ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari::

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"):

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della predetta ditta "OIKOS S.p.A." della somma di € 33.971,14 (IVA al 10% esclusa € 3.397,11) comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato:

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n° 9/2010;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.19, n° 42 del 16.01.2020, n° 1035 del 20.04.2020, n° 2505/2020, n° 3395/31.12.2020, n° 4247 del 31.12.2021 e n° 1039 del 17.03.2022 di modifica e integrazione della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto:
- l'OREL


DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10:
- 2) *Di dare atto che il "Servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica nell'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A." nel mese di Marzo 2022, ha comportato una spesa di € 37.368,25 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi:*
- 3) Di liquidare:
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875), meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 33.971,14 (IVA al 10% esclusa € 3.397,11) comprensiva di ogni onere, a valere sulle anzi citate fatture elettroniche n° 448/04 e n° 449/04 del 31.03.2022 per il mese di Marzo 2022, prelevandola dalla determinazione n° 1207 del 29.03.2022 (Capitolo 5810/99 – imp. n° 713/2022 del Bilancio 2022 in corso di formazione, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) ;
 - all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 3.397,11 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 4) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2022:
- 5) Dare mandato:
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 33.971,14 (IVA al 10% esclusa € 3.397,11) comprensiva di ogni onere, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: oikospa@pec.it il presente atto alla Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT):

- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore

(dott.sa Vincenza Di Rosa)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
713/2022	29.03.2022	€ 37.368,25	5810/99	2022
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 24-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 03 GIU. 2022 al 18 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione